

## APPENDICE 6

### *Quesito del Tar veneto alla Corte Costituzionale*

#### ORDINANZA n. 56 – 13 novembre 2003

##### 1.

La prima eccezione di nullità sollevata dal Ministero – esaminata dai giudici al punto 2.1. – si riferisce al fatto che il ricorso è firmato da uno solo dei genitori. Come il giudice dell'Aquila, così i magistrati di questo Tar fanno notare che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascuno dei genitori; e tra questi atti rientra, ad avviso del Collegio, la tutela di situazioni che non abbiano contenuto patrimoniale. Concludono quindi che l'eccezione è infondata.

##### 2.

Il Tar respinge anche l'eccezione di difetto di giurisdizione (punto 2.2.1.) perché il ricorso «si riferisce a un arredo scolastico, seppure certamente sui *generis*, ed è dunque espressione di una potestà organizzativa che appartiene all'Amministrazione scolastica, a fronte della quale i singoli utenti hanno posizione di interesse legittimo».

##### 3.

Quest'ultima considerazione consente di respingere altresì l'ulteriore eccezione proposta dalla difesa» (come si argomenta al punto 2.2.2.); eccezione che consiste nel fatto che il ricorso non è stato notificato a tutti i genitori e allievi della scuola che vogliono conservare il crocifisso e che, perciò, «avrebbero la qualità di controinteressati». Come si vede, pure a Venezia l'Avvocatura è tanto a corto di argomenti validi nel merito che è costretta, come si dice, ad arrampicarsi sugli specchi presentando eccezioni risibili. E tale viene ritenuta anche questa dal Tar.

##### 4.

Ma forse si giunge al colmo al punto successivo (2.3.1.), nel quale si apprende che il Ministero

sostiene di aver diramato, sia pure dopo l'avvio del processo, una circolare, datata 3 ottobre 2002, in cui si inviterebbero i dirigenti scolastici ad assicurare l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche; e tale disposizione, secondo la difesa erariale, «sarebbe comunque ostativa alla possibilità, per la parte ricorrente, di ottenere la rimozione del simbolo cristiano».

Si tratta, com'è ovvio, della *direttiva* 2666, di cui abbiamo dato conto, nel Cap. 5, par. III, 3.2. Ma l'Avvocatura *sostiene* quanto sopra senza produrre una copia né della *direttiva* né dell'annessa *nota* 2667. Tanto che il Tar, piuttosto risentito, scrive (punto 2.3.2.):

Si deve peraltro anzitutto osservare come la circolare non risulti essere stata ufficialmente pubblicata, né comunicata direttamente alla ricorrente, e **neppure prodotta in giudizio**: sicché *neppure il Collegio è in grado di valutarne la rilevanza, e l'effettivo valore vincolante*.

Di conseguenza conclude che la ricorrente «conserva integro il proprio interesse all'annullamento della deliberazione 27 maggio 2002, la quale incide direttamente sulla sua posizione d'interesse legittimo».

Il Tar sposta quindi l'attenzione *dal* contrasto fra la contestata deliberazione del Consiglio scolastico e il principio di laicità, *alla* questione dell'**illegittimità costituzionale** delle norme invocate dal Ministero. E, per avvalorare il quesito che rivolge alla Consulta, richiama due pronunce dell'Alta Corte (le uniche due riguardanti regolamenti), secondo le quali

è invece ammissibile il controllo indiretto (sentenze 30 dicembre 1994, n. 456, e 20 dicembre 1988, n. 1104), nei casi in cui una disposizione di legge «trova applicazione attraverso le specificazioni espresse dalla normativa regolamentare, i cui contenuti integrano il precetto della norma primaria» (Corte cost. 456/94 cit.). Orbene, ad avviso del Collegio, tale relazione sussiste tra le norme regolamentari in questione e quelle primarie di cui le prime costituiscono specificazione<sup>1</sup>.

Infatti, osserva il Tar, le norme primarie (i regi decreti 577/28 e 1054/23) sono tuttora vigenti nella formulazione del testo unico 16 aprile 1994, n. 297, secondo quanto precisato nell'art. 676. E, pur non essendo nominato, *anche il crocifisso è indirettamente confluito nella suddetta legge 297/94*, in quanto indiscutibilmente fa parte dell'arredo scolastico.

Poiché le vetuste disposizioni regolamentari sul crocifisso concorrono ad attestare che questo oggetto fa parte degli «arredi», ovvero «arredamento», il Tar afferma che senz'altro gli articoli 159 e 190 della più recente legge 297/94

includono il crocifisso tra gli arredi scolastici e, per questa parte, possono formare oggetto di sindacato di costituzionalità innanzi al Giudice delle leggi.

Vi è poi un altro articolo, della legge ora citata, che i magistrati considerano rilevante: l'art. 676, *Norma di abrogazione*, che recita:

Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme *a eccezione delle disposizioni contrarie o incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate*.

A questo proposito il Tar ritiene che le norme regolamentari sul crocifisso non confliggono con il testo unico [*affermazione tutta da discutere*], ma dovrebbero comunque ritenersi implicitamente abrogate ex art. 15 preleggi, perché il d. lgs. 297/94 regola l'intera materia scolastica. Restano dunque in vigore esclusivamente in forza dello stesso art. 676, il quale, dunque, costituisce, al pari dei richiamati artt. 159 e 190, una norma primaria attraverso la quale l'obbligo di esposizione del crocifisso conserva vigenza nell'ordinamento positivo<sup>2</sup>.

Tuttavia, secondo lo stesso Tar, quelle disposizioni «dovrebbero comunque ritenersi implicitamente abrogate», per cui non si comprende perché rinunci a concludere in tal senso, e scelga invece la tesi che, grazie ad una lettura discutibile del citato art. 676, «restano dunque in vigore». Così la questione appare sicuramente rilevante; però il Tar deve dimostrare che non è manifestamente infondata. Verifica che i magistrati affrontano nei seguenti punti 5.1, 5.2, 5.3, partendo dalla constatazione che, qualunque sia il significato che si voglia attribuire al crocifisso imposto nelle aule scolastiche, questo simbolo

*mantiene comunque un univoco significato confessionale*, per tale percepito dalla massima parte dei consociati: e non si può essere certi che una siffatta prescrizione sia compatibile con i principi stabiliti dalla Costituzione repubblicana, nell'interpretazione che la Corte ha nel tempo delineato.

Perciò il Tar formula, nell'ultimo punto 6, un quesito sul quale sussistono non poche perplessità (se è consentito a un profano esprimersi su questa materia). Chiedono infatti i magistrati del Tar di controllare se contrastano con i principi costituzionali gli artt. 159 e 190 del d. lgs. 297/1994, così come attuati

dai noti regi decreti, nonché l'art. 676 del medesimo d. lgs., «nella parte in cui conferma la vigenza delle disposizioni» suddette.

---

<sup>1</sup> Sulla base delle due citate sentenze della Consulta, non è banale chiedersi quale formula potrebbe adoperare il Giudice delle leggi nel caso esaminasse favorevolmente la questione. Per esempio: *Si dichiara l'illegittimità costituzionale, sia degli artt. 159 e 190 del T.U. 297/1994, nella parte in cui includono nell'arredo scolastico il crocifisso, come specificato rispettivamente dal R.D. 1297/1928, art. 119, Tab. C, e dal R.D. 965/1924, art. 118; sia dell'art. 676 del suddetto T.U. nella parte in cui conserva la vigenza dei suddetti regi decreti attraverso gli artt. 159 e 190, T.U. 297/1994.* Ma, regge, oggi, un dispositivo del genere?

<sup>2</sup> Queste considerazioni non convincono. Innanzitutto una lettura completa del testo unico 297/94 porta a negare la prima affermazione: quelle norme regolamentari confliggono – *eccome!* – con il testo unico, e precisamente con gli articoli 1, comma 2., e 2, comma 1. che richiamano i principi costituzionali riguardanti la libertà di insegnamento, l'obiettivo dell'istruzione, la tutela della libertà di coscienza degli alunni. Da questo punto di vista il Tar avrebbe potuto argomentare con ragione che, visto l'art. 676 del testo unico, quelle disposizioni **sono abrogate**.